



CONDIZIONI GENERALI  
DI CONTRATTO

## Piano Individuale Pensionistico Vittoria

Per costruire oggi le certezze del tuo domani

**Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione**

Art.13 del D. Lgs. 5 dicembre 2005, N.252

---

Iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n° 5081



**Vittoria**  
Assicurazioni

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

# PREMESSA

Il presente contratto consiste in un Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione (in seguito denominato "PIP"), così come previsto all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (in seguito "Decreto") e successive modifiche.

A fronte dei contributi versati dall'Aderente, Vittoria Assicurazioni S.p.A. (di seguito denominata "Compagnia") garantisce una prestazione pensionistica complementare a favore dell'Aderente erogabile una volta che quest'ultimo abbia maturato i diritti di accesso alle prestazioni illustrati all'articolo 2 delle Condizioni Generali di Contratto.

La durata contrattuale si distingue in due differenti fasi:

1. **Fase di contribuzione:** periodo durante il quale vengono corrisposti dei contributi acquisendo il diritto ad una prestazione in forma di capitale rivalutata in funzione del rendimento della gestione separata FONDO VITTORIA PREVIDENZA.
2. **Fase di erogazione:** periodo durante il quale viene erogata una rendita il cui importo, determinato convertendo tutto o una parte del capitale maturato nella fase di contribuzione, viene rivalutato in funzione del rendimento della gestione separata FONDO VITTORIA OBIETTIVO CRESCITA.

## Parte I – Prestazioni

### **Art. 1 - Capitale maturato nella fase di contribuzione**

A fronte di ciascun contributo l'Aderente acquisisce il diritto ad una quota di capitale, pari al contributo stesso al netto dei costi indicati al successivo articolo 11), che concorre alla costituzione del capitale maturato.

Il capitale maturato viene rivalutato annualmente il 31 dicembre di ogni anno (data di rivalutazione) in base al rendimento conseguito dal FONDO VITTORIA PREVIDENZA che è un patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia, destinato esclusivamente alla gestione finanziaria di prestazioni pensionistiche complementari e non può essere distratto da tale fine.

#### **Art. 1.1 - Misura annua di rivalutazione**

La Compagnia dichiara mensilmente il rendimento annuo conseguito dal FONDO VITTORIA PREVIDENZA determinato secondo i criteri indicati al punto c) del Regolamento del Fondo (Allegato 1). Il rendimento annuo conseguito preso in considerazione ad ogni data di rivalutazione è quello che fa riferimento ai dodici mesi che precedono il secondo mese antecedente tale ricorrenza anniversaria.

La misura di rivalutazione applicata è il rendimento conseguito diminuito del rendimento trattenuto dalla Compagnia. Il rendimento trattenuto dalla Compagnia è pari a 1,20%, qualora il rendimento lordo della Gestione Separata fosse superiore al 4,00%, il valore trattenuto dalla Società sarà incrementato dello 0,10% annuo per ogni punto percentuale di rendimento lordo superiore allo stesso 4,00%.

Inoltre:

- **per gli Aderenti al PIP fino al 30.11.2014:** la misura annua di rivalutazione così determinata nel corso dei primi 5 anni di durata non potrà essere inferiore al 2,00%; successivamente non potrà essere inferiore all'1,50%;
- **per gli Aderenti al PIP dal 01.12.2014:** la misura annua di rivalutazione così

determinata nel corso dei primi 10 anni di durata non potrà essere inferiore all' 1,00%; successivamente non potrà essere inferiore allo 0,00%.

- **per gli Aderenti al PIP dal 01/04/2016:** la misura annua di rivalutazione così determinata non potrà essere inferiore allo 0,00% per tutta la durata contrattuale.

Il livello del tasso di interesse garantito può variare nel tempo unicamente in conseguenza di modifiche del livello massimo consentito dalla normativa di riferimento. In tal caso, la modifica troverà applicazione soltanto ai contributi versati successivamente all'intervenuta variazione.

Ove ciò si verifici, la Società si impegna a darne comunicazione agli Aderenti riconoscendogli il diritto di trasferire la posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare.

#### **Art. 1.2 - Rivalutazione del capitale maturato**

Ad ogni data di rivalutazione il capitale maturato viene rivalutato:

- incrementando della misura di rivalutazione il capitale maturato quale risulta all'ultima data di rivalutazione;
- incrementando della misura di rivalutazione, con il metodo del pro rata temporis, ciascun capitale acquisito con i contributi versati in data coincidente o successiva all'ultima data di rivalutazione.

L'importo così ottenuto, al netto dell'eventuale imposta sostitutiva sui rendimenti, determina l'ammontare del nuovo capitale maturato.

#### **Art. 1.3 - Rivalutazione del capitale maturato in momento diverso dalla data di rivalutazione**

In caso di accesso alle prestazioni previdenziali, di riscatto, di anticipazione o trasferimento ad altre forme di previdenza complementare, il capitale maturato viene ulteriormente rivalutato in riferimento l'intervallo di tempo trascorso tra l'ultima data di rivalutazione e la data di liquidazione o trasferimento.

Il capitale maturato viene rivalutato applicando la misura di rivalutazione pro rata temporis:

- al capitale maturato quale risulta all'ultima data di rivalutazione;
- a ciascun capitale acquisito con i contributi versati in data coincidente o successiva all'ultima data di rivalutazione.

La misura di rivalutazione utilizzata in tali circostanze è quella determinata in base al rendimento dichiarato dalla Compagnia ai sensi del precedente articolo 1.1), per il mese in cui avviene la liquidazione o il trasferimento.

### ***Art. 2 - Accesso alle prestazioni previdenziali***

L'aderente che abbia maturato il diritto di accesso alle prestazioni del regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, purché abbia maturato almeno cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, acquisisce il diritto di accesso alle prestazioni maturate con il presente piano pensionistico individuale.

Con l'acquisizione di tale diritto si chiude la fase di contribuzione e si apre la fase di erogazione della rendita. La data di inizio erogazione delle prestazioni in rendita viene fissata nel primo giorno del mese successivo al ricevimento da parte della Compagnia della documentazione prevista al successivo articolo 16 - lettera g).

Al termine della fase di contribuzione l'Aderente può richiedere, nei casi e nei limiti previsti dal Decreto, l'immediata liquidazione del capitale maturato calcolato, come riportato all'articolo 1.3), alla data di inizio erogazione.

### ***Art. 3 - Rendita assicurata nella fase di erogazione***

Il capitale maturato alla data di inizio erogazione, al netto dell'importo eventualmente liquidato a tale data, viene convertito in una rendita vitalizia posticipata pagabile nella rateazione prescelta dall'Aderente.

L'ammontare della rendita annua si ottiene moltiplicando il capitale maturato da convertire per un coefficiente determinato in base all'età dell'Aderente. Il coefficiente da utilizzare è quello indicato nelle tabelle di cui all'Allegato 3, in corrispondenza dell'età rettificata dell'Aderente. Per età rettificata si deve intendere l'età compiuta dall'Aderente alla data di inizio erogazione aumentata di un anno, se dal suo ultimo compleanno sono già trascorsi sei mesi, nonché del numero di anni che, nella tabella di rettifica di cui all'Allegato 4, corrisponde al suo anno di nascita.

Nel caso in cui l'Aderente abbia optato per una rateazione semestrale, trimestrale, bimestrale o mensile, l'importo della rata lorda si ottiene dividendo la rendita lorda annua come sopra determinata, rispettivamente, per due, quattro, sei o dodici.

La rendita non è riscattabile durante il periodo della sua corresponsione.

### Art. 3.1 - Opzioni di rendita

L'Aderente al momento della richiesta di liquidazione, in luogo della rendita vitalizia può richiedere l'erogazione della rendita prevista in una delle seguenti opzioni alternative:

- Opzione 1 Rendita certa per i primi cinque anni e successivamente vitalizia: la rendita viene corrisposta per i primi 5 anni indipendentemente dall'esistenza in vita dell'Aderente, trascorso tale primo periodo la rendita viene corrisposta finché l'Aderente è in vita;
- Opzione 2 Rendita certa per i primi dieci anni e successivamente vitalizia: la rendita viene corrisposta per i primi 10 anni indipendentemente dall'esistenza in vita dell'Aderente, trascorso tale primo periodo la rendita viene corrisposta finché l'Aderente è in vita;
- Opzione 3 Rendita Reversibile: la rendita viene corrisposta finché una delle due teste, l'Aderente (testa primaria) o la persona da questi indicata (testa reversionaria), siano in vita. La presente opzione implica altresì l'indicazione da parte dell'Aderente della misura di reversibilità, ossia la quota della rendita assicurata a favore della testa primaria che verrà corrisposta in caso di suo decesso alla testa reversionaria: le possibili misure di reversibilità sono 100%, 75% e 50%.
- Opzione 4 Rendita certa fino al compimento degli 80 anni di età e successivamente vitalizia: la rendita viene corrisposta indipendentemente dall'esistenza in vita dell'Aderente per il numero di anni che, alla data di inizio erogazione, mancano all'ottantesimo compleanno dell'Aderente. Trascorso tale periodo la rendita viene corrisposta finché l'Aderente è in vita.

I coefficienti di conversione relativi alle opzioni 1, 2 e 4 sono riportati nelle tabelle di cui all'Allegato 5. Relativamente all'opzione 3, la Compagnia si impegna ad inviare all'Aderente che ne faccia richiesta, i coefficienti di conversione per ciascuna misura di reversibilità, personalizzati in funzione dell'età dell'Aderente, e dell'età della testa reversionaria. Nella tabella sottostante sono riportati a titolo indicativo alcuni esempi di coefficienti di conversione da capitale in rendita vitalizia reversibile al 100%, e le rispettive rendite per un capitale da convertire di 100.000,00 euro.

Aderente		Testa Reversionaria		Reversibilità	Coefficiente	Rendita (euro)*
Anno di nascita	Età (anni)	Anno di nascita	Età (anni)			
1959	60	1959	60	100%	0,02832	2.832,00
1956	63	1956	63	100%	0,03188	3.188,00
1954	65	1954	65	100%	0,03400	3.400,00
1952	67	1952	67	100%	0,03643	3.643,00
1949	70	1949	70	100%	0,04074	4.074,00

\* la data di riferimento per il calcolo dell'età alla conversione è il 01/04/2019

### Art. 3.2 - Erogazione della rendita

Le rate di rendita vengono corrisposte in via posticipata rispetto alla data di inizio erogazione, pertanto la prima rata verrà erogata, rispetto a tale data, dopo un anno, un semestre, un trimestre, un bimestre o un mese a seconda della rateazione scelta.

Ciascuna rata di rendita verrà corrisposta mediante bonifico con valuta pari alla rispettiva data di maturazione, su un conto corrente bancario intestato al Beneficiario. In caso di variazione delle coordinate bancarie sulle quali viene effettuato il pagamento delle rate di rendita, i Beneficiari dovranno comunicare le modifiche per posta alla Direzione della Compagnia. La Compagnia garantisce l'utilizzo di tali nuove coordinate per il pagamento delle rate di rendita aventi data di maturazione non anteriore ai trenta giorni successivi alla data di ricevimento di tale comunicazione.

Quando il pagamento della rendita è subordinato all'esistenza in vita dell'Assicurato, la Compagnia si riserva il diritto di verificare tale circostanza richiedendo:

- la sottoscrizione da parte dell'Aderente (o se del caso, della testa reversionaria), a titolo di autocertificazione, di una dichiarazione appositamente predisposta ed inviata dalla Compagnia contestualmente alla comunicazione di rivalutazione annuale della rendita;
- oppure, per non più di una volta ogni dodici mesi, l'invio di un certificato di esistenza in vita dell'Aderente (o se del caso, della testa reversionaria) rilasciato dal Comune di residenza.

Qualora siano trascorsi più di quarantacinque giorni dall'invio della richiesta di tale documentazione, senza che questa sia pervenuta alla Compagnia, la stessa procederà all'immediata sospensione dell'erogazione della rendita. Qualora il mancato ricevimento da parte della Compagnia della documentazione di esistenza in vita fosse dovuto a cause diverse dal decesso dell'Aderente (o se del caso, della testa reversionaria), il successivo ricevimento della documentazione richiesta determina la riattivazione dell'erogazione della rendita con il pagamento delle rate eventualmente non corrisposte.

### Art. 3.3 - Rivedibilità dei coefficienti di conversione

Tutti i coefficienti di conversione sono calcolati adottando un tasso tecnico dello 0% e la tavola demografica indifferenziata per sesso denominata A62U, ottenuta come ponderazione delle relative tavole afferenti la popolazione maschile e quella femminile.

La Società potrà rideterminare le tavole demografiche al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

1. la speranza di vita residua di un individuo di età 65 anni, elaborata dall'ISTAT e pubblicata nelle tavole di mortalità della popolazione italiana, risulti superiore alla corrispondente speranza di vita residua, per l'anno di riferimento considerato dalle tavole stesse. In assenza dell'elaborazione ISTAT verranno considerate analoghe rilevazioni statistiche condotte da altro qualificato organismo nazionale o dell'Unione Europea;
2. la sopravvivenza effettiva del portafoglio di rendite in erogazione della Società risulti superiore alla sopravvivenza attesa del medesimo portafoglio valutata con le basi demografiche utilizzate per la determinazione dei coefficienti di conversione del capitale in rendita allegati.

Al verificarsi delle condizioni 1. e 2. la Società avrà facoltà di rideterminare i coefficienti di conversione del capitale in rendita.

In caso di variazione delle basi demografiche, i nuovi coefficienti di conversione in rendita sono applicati a condizione che manchino più di tre anni alla data di termine della fase di accumulo.

In ogni caso i coefficienti di conversione del capitale in rendita non possono essere modificati nei primi tre anni dalla data di conclusione del contratto.

La Società comunica tempestivamente per iscritto all'Aderente le variazioni, con un preavviso di 60 giorni dalla data di entrata in vigore, ferma restando la possibilità dell'Aderente di trasferire le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare secondo quanto indicato al successivo articolo 13).

## **Art. 4 - Rivalutazione della rendita assicurata**

La rendita assicurata viene rivalutata ad ogni ricorrenza della data di inizio erogazione in base al rendimento conseguito dal FONDO VITTORIA OBIETTIVO CRESCITA.

### **Art. 4.1 - Misura annua di rivalutazione**

La Compagnia dichiara mensilmente il rendimento annuo conseguito dal FONDO VITTORIA OBIETTIVO CRESCITA determinato secondo i criteri indicati al punto c) del Regolamento del Fondo (Allegato 2). Il rendimento annuo conseguito preso in considerazione è quello dichiarato dalla Compagnia per il mese in cui cade la ricorrenza anniversaria della data di inizio erogazione. La misura di rivalutazione applicata è il rendimento conseguito diminuito del rendimento trattenuto dalla Compagnia. Il rendimento trattenuto dalla Compagnia è pari a 1,20%, qualora il rendimento lordo della Gestione Separata fosse superiore al 4,00% il valore trattenuto dalla Società sarà incrementato dello 0,10% annuo per ogni punto percentuale di rendimento lordo superiore allo stesso 4,00%.

La misura annua di rivalutazione così determinata non potrà essere inferiore:

- **per gli Aderenti al PIP fino al 30.11.2014:** al 2,00% nei primi 5 anni di durata e successivamente all'1,50%;
- **per gli Aderenti al PIP dal 01.12.2014:** all'1,00% nei primi 10 anni di durata e successivamente allo 0,00%;
- **per gli Aderenti al PIP dal 01/04/2016:** allo 0,00% per tutta la durata contrattuale.

La rendita rivalutata si ottiene incrementando di suddetta misura di rivalutazione la rendita assicurata in vigore al precedente anniversario della data di inizio erogazione, ed applicando l'imposta sostitutiva su tale rendimento finanziario.

## **Art. 5 - Prestazione anticipata erogata in forma di rendita integrativa temporanea (RITA)**

Nel caso in cui l'aderente abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Nel caso in cui invece, l'aderente abbia cessato l'attività lavorativa e sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la RITA con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, l'aderente conserverà il diritto di richiedere il riscatto e l'anticipazione ovvero la prestazione pensionistica.

La forma pensionistica potrà erogare, in via anticipata, la RITA, fino al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia.

La rendita verrà erogata con una periodicità trimestrale.

In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

In caso di decesso dell'Aderente in corso di percezione della rendita temporanea, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo le regole relative alla premorienza previste al successivo articolo 6.

## **Art. 6 - Prestazioni in caso di decesso dell'Aderente**

In caso di morte dell'Aderente nella Fase di accumulo il contratto si risolve, e verrà liquidato, agli aventi diritto, il capitale maturato alla data di denuncia del sinistro, così come determinato all'articolo 1).

Qualora non fosse stata esercitata nessuna delle opzioni di cui al precedente articolo 3.1), la morte dell'Aderente nella fase di erogazione della rendita determina l'interruzione della stessa, a partire dalla prima rata di rendita dovuta successivamente alla data del decesso, e la risoluzione del contratto. Nel caso sia stata esercitata una qualsiasi delle opzioni 1, 2 o 4, se il decesso dell'Aderente è intervenuto nel corso del periodo di pagamento certo, la rendita continuerà ad essere erogata al Beneficiario designato fino al termine di detto periodo. Raggiunto il termine del periodo di pagamento certo o se il decesso dell'Aderente è intervenuto dopo tale termine, l'erogazione della rendita viene interrotta ed il contratto cessa ogni suo effetto. Nel caso in cui fosse stata esercitata l'opzione 3, se e fintantoché la testa reversionaria è in vita, la rendita verrà corrisposta a favore di quest'ultima. L'erogazione della rendita di reversibilità viene interrotta, con la contestuale cessazione di ogni effetto contrattuale, a partire dalla prima rata di rendita dovuta successivamente alla data di decesso della testa reversionaria.

## **Parte II – Modalità di adesione**

### **Art. 7 - Modalità di adesione – Conclusione ed entrata in vigore del contratto**

Ai fini dell'adesione al presente piano individuale pensionistico è necessario compilare e sottoscrivere il Modulo di adesione indicando importo e frequenza dei contributi.

Il contratto entra in vigore, purché sia stato versato il primo contributo previsto al perfezionamento, alla data di decorrenza contrattuale.

Qualora il contratto preveda una data di decorrenza successiva, lo stesso non può entrare in vigore prima di tale giorno, sempreché sia stato versato il contributo di perfezionamento.

### **Art. 8 - Revoca dell'Adesione**

**Finché il contratto non è concluso**, l'Aderente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta di emissione del contratto senza l'addebito di alcun onere, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita, Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Revoca, la Società rimborsa all'Aderente il contributo da questi eventualmente corrisposto.

### **Art. 9 - Recesso del Contratto**

L'Aderente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata al seguente indirizzo:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita, Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano



contenente i seguenti elementi identificativi del contratto: numero di adesione, nome e cognome dell' Aderente.

La conclusione del contratto si considera avvenuta quando il contributo pattuito è stato versato e l'Aderente ha ricevuto il contratto da parte della Società.

Il Recesso ha effetto di liberare entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di Recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata.

La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, rimborsa all'Aderente il contributo versato al netto dei costi di adesione di cui alla lettera a) del successivo art.11. Qualora l'adesione sia avvenuta con il trasferimento della posizione maturata presso altra forma di previdenza, il Recesso determinerà la restituzione dell'importo trasferito alla forma previdenziale di provenienza.

## Parte III – Contributi

### **Art. 10 - Versamenti dei contributi**

L'Aderente al momento dell'adesione versa il contributo iniziale e stabilisce importo e frequenza dei successivi contributi periodici che potranno avere una frequenza annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile. Il versamento delle rate di premio programmate avviene mediante addebito diretto SDD sul conto corrente dell'Aderente. L'Aderente dovrà compilare e sottoscrivere il relativo mandato di addebito diretto sul conto ("mandato SDD") in fase di stipula, fornito dalla Compagnia; in caso di modifica del conto corrente, l'Aderente dovrà compilare e sottoscrivere un nuovo "mandato SDD" presso il proprio Intermediario di riferimento, per garantire la continuità dei versamenti. La Compagnia si impegna a rendere efficaci tali variazioni non oltre sessanta giorni dal ricevimento di suddetta comunicazione.

È facoltà dell'Aderente interrompere o riattivare il pagamento dei contributi, così come modificare importo e frequenza degli stessi. In caso di interruzione del versamento dei contributi la polizza resterà in vigore per il capitale maturato fino a quel momento che si incrementerà esclusivamente a seguito delle rivalutazioni di cui al precedente articolo 1).

**A giustificazione del mancato pagamento dei contributi periodici l'Aderente non può opporre che la Compagnia non abbia inviato alcun avviso di scadenza, né comunicato il mancato addebito SDD qualunque ne sia stata la causa, né provveduto all'incasso a domicilio.**

Nel caso di modifica del conto corrente bancario, per garantire la continuità dei versamenti periodici, l'Aderente dovrà comunicare alla Compagnia le coordinate bancarie del nuovo conto. La Compagnia si impegna a rendere efficaci tali variazioni non oltre sessanta giorni dal ricevimento di suddetta comunicazione.

L'Aderente può inoltre procedere, in qualsiasi momento, a dei versamenti aggiuntivi non programmati. Mediante versamenti aggiuntivi potranno essere convogliate sulla presente forma previdenziale anche eventuali contribuzioni del datore di lavoro nonché, sempre tramite quest'ultimo, le quote di TFR in maturazione.

I versamenti aggiuntivi possono essere effettuati direttamente a favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o a favore dell'Intermediario presso il quale il contratto è stipulato mediante:

- pagamento con moneta elettronica;
- assegno circolare o bancario non trasferibile;
- bonifico bancario.

## **Art. 11 - Costi**

Sui contributi versati la Compagnia applica i seguenti costi a diretto carico dell'Aderente:

- a) Costi di adesione pari a 10,00 euro sul primo versamento.
- b) Costi di incasso pari a 1,50 euro su ciascun versamento periodico successivo al primo.
- c) Costi amministrativi del 3% su ciascun contributo al netto dei costi di cui alle precedenti lettere a) e b).

Sui rendimenti finanziari delle Gestioni Separate è prevista una commissione annua di gestione, indirettamente a carico dell'Aderente, pari alla parte del rendimento conseguito dalla Gestione Separata che viene trattenuto dalla Compagnia. Tale commissione annua è pari a 1,20 punti percentuali che per ogni punto percentuale di rendimento realizzato dalla Gestione Separata eccedente il 4,00%, viene incrementata di un ulteriore decimo di punto.

Sulle prestazioni erogate sono applicati i seguenti costi a diretto carico dell'Aderente:

- d) Costi di liquidazione di 25,00 euro per riscatto totale e trasferimento ad altra forma pensionistica.
- e) Costo di liquidazione di 5,00 euro per riscatti parziali e anticipazioni.
- f) Costo per erogazione della rendita pari all'1,25% della stessa, incluso nei coefficienti di conversione riportati negli Allegati alle presenti Condizioni.
- g) Costo attivazione rendita temporanea Euro 25,00, costo erogazione rendita 3 euro per ogni rata di rendita.

## **Parte IV – Vicende contrattuali**

### **Art. 12 - Riscatto ed anticipazioni**

In caso di vita dell'Aderente, lo stesso può effettuare l'operazione di riscatto totale o parziale del contratto, prima dell'accesso alla prestazione pensionistica, oppure conseguire una anticipazione della posizione individuale maturata, esclusivamente nei casi e con i limiti previsti dal Decreto.

Nel computo dell'anzianità necessaria, sono considerati tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della propria posizione.

L'importo liquidabile in caso di riscatto totale è pari al capitale maturato calcolato, ai sensi dell'articolo 1), alla data di richiesta al netto di un costo di liquidazione di 25,00 euro. A seguito del riscatto totale il contratto si risolve restando privo di ogni effetto.

L'importo liquidabile in caso di riscatto parziale o di anticipazione è pari all'importo richiesto al netto del costo di liquidazione di 5,00 euro. In tali casi il contratto resta in vigore per un capitale residuo determinato riducendo il capitale maturato all'ultima data di rivalutazione di quell'importo che, applicando il procedimento di calcolo del riscatto totale, dà luogo all'ammontare richiesto di riscatto parziale o di anticipazione.

### **Art. 13 - Trasferimento ad altra forma pensionistica complementare**

L'Aderente può chiedere alla Compagnia il trasferimento della posizione individuale maturata sul presente contratto ad altra forma di previdenza complementare prevista dal Decreto.

Tale richiesta può essere effettuata prima della data di accesso alla prestazione pensionistica nei casi e con le modalità previsti dal Decreto (dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza del PIP). Questa limitazione temporale non sussiste nel caso in cui l'Aderente trasferisca la propria posizione individuale ad altra forma

di previdenza complementare alla quale abbia facoltà di accesso in relazione alla nuova attività lavorativa, o in seguito a modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali.

La somma oggetto del trasferimento è pari al capitale maturato calcolato, ai sensi dell'articolo 1), alla data di trasferimento al netto del costo di 25,00 euro.

Il costo di trasferimento pari a 25,00 euro non è dovuto in caso di trasferimento di cui all'Art. 21 del Regolamento del PIP (Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP).

La Compagnia provvede al trasferimento nel termine di sei mesi dalla data della relativa richiesta.

#### **Art. 14 - Trasferimento da altra forma pensionistica complementare**

Il presente contratto consente il trasferimento da altre forme di previdenza complementare previste dal Decreto.

La Compagnia, ricevute le informazioni necessarie, applicherà alla posizione individuale trasferita la disciplina del presente PIP.

Sull'importo oggetto del trasferimento la Compagnia non applicherà alcun costo.

#### **Art. 15 - Proseguimento volontaria**

L'Aderente può prolungare la durata della Fase di accumulo del PIP oltre il raggiungimento del limite dell'età pensionabile. L'Aderente, alla data del pensionamento così come previsto dal Decreto, deve avere almeno un anno di contribuzione a favore di una forma di previdenza complementare, con il diritto di proseguire o meno con i versamenti.

## **Parte V – Pagamenti della Compagnia**

#### **Art. 16 - Pagamenti della Compagnia**

Tutti i pagamenti della Compagnia avvengono dietro espressa richiesta degli aventi diritto. La richiesta di liquidazione viene formulata compilando l'apposito modulo o comunque fornendo le informazioni ivi richieste, e allegando i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La richiesta di liquidazione può essere consegnata all'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto o essere inviata direttamente alla Direzione della Compagnia. In ogni caso la richiesta deve essere indirizzata a:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Divisione Vita/Liquidazioni Vita  
Via Ignazio Gardella n. 2, 20149 Milano (Italia).

La Compagnia esegue il pagamento dovuto al più tardi entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui nel seguito, fatta eccezione per il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, che verrà effettuata, ai sensi del precedente articolo 13), al più tardi entro sei mesi dal ricevimento della relativa documentazione, e per la corresponsione della rendita, che avverrà con le scadenze previste al precedente articolo 3).

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, calcolati in base al saggio legale di interesse.

Il pagamento viene effettuato tramite l'Intermediario presso il quale il contratto è stato stipulato

o direttamente mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'avente diritto. I documenti nei diversi casi previsti sono i seguenti:

a) Pagamenti per recesso:

- nessun altro documento oltre alla richiesta di recesso.

b) Pagamenti per riscatto parziale

1) In caso di riscatto parziale per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi:

- documento attestante il licenziamento del datore di lavoro o la revoca del mandato per lavoratori a progetto; (documento richiesto per Lavoratore dipendente);
- visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio con vigenza non superiore a 3 mesi (documento richiesto per Lavoratore autonomo);
- certificazione attestante la chiusura della partita IVA, (documento richiesto per Libero professionista);
- modulo Status dell'aderente;
- fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale dell'Aderente;
- autocertificazione dell'Aderente ai fini della normativa FATCA/CRS COMMON REPORTING STANDARD.

c) Pagamenti per riscatto totale

1) In caso di riscatto totale per invalidità permanente dell'Aderente:

- documentazione attestante l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro in conseguenza dell'invalidità (lettera di dimissioni o chiusura attività presso CCIAA);
- documentazione ricevuta dall'ente di Previdenza a cui obbligatoriamente appartiene l'Aderente, attestante l'avvenuto accertamento al diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità;
- fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale dell'Aderente;
- autocertificazione dell'Aderente ai fini della normativa FATCA/CRS COMMON REPORTING STANDARD.

2) In caso di riscatto totale per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi:

- documento attestante il licenziamento del datore di lavoro o la revoca del mandato per lavoratori a progetto (documento richiesto per Lavoratore dipendente);
- visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio con vigenza non superiore a 3 mesi (documento richiesto per Lavoratore autonomo);
- certificazione attestante la chiusura della partita IVA, (documento richiesto per Libero professionista);
- modulo Status dell'aderente;
- fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale dell'Aderente;
- autocertificazione dell'Aderente ai fini della normativa FATCA/CRS COMMON REPORTING STANDARD.

3) In caso di riscatto totale, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione:

- documento rilasciato dal datore di lavoro attestante il licenziamento o la revoca del mandato per lavoratori a progetto (nel caso di un lavoratore dipendente);
- visura camerale rilasciata dalla camera di commercio con vigenza non superiore a 3 mesi (in caso di un lavoratore autonomo);
- certificazione attestante la chiusura della partita IVA (in caso di libero professionista);
- modulo Status dell'aderente;
- fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale dell'Aderente;

- autocertificazione dell'Aderente ai fini della normativa FATCA/CRS COMMON REPORTING STANDARD.

d) Pagamenti per anticipazione

Si richiama quanto dettagliatamente indicato nel "Documento sulle anticipazioni".

e) Pagamenti per trasferimento ad altra forma pensionistica

- attestazione di iscrizione alla nuova forma pensionistica;
- istruzioni della nuova forma pensionistica per il trasferimento dell'importo;
- richiesta di trasferimento da parte dell'Aderente;
- fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale dell'Aderente.

f) Pagamenti conseguenti al decesso dell'Aderente

- certificato di morte dell'Aderente;
- fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale degli aventi diritto;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (in mancanza di testamento);
- copia autentica del testamento e atto notorio che indichi che il testamento pubblicato è l'ultimo valido e non impugnato (in caso di testamento);
- qualora gli aventi diritto risultino minorenni od incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere l'importo dovuto con esonero della Compagnia da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego dell'importo medesimo;
- autocertificazione di ogni avente diritto ai fini della normativa FATCA/CRS COMMON REPORTING STANDARD.

g) Pagamenti conseguenti alla prestazione in rendita vitalizia previdenziale

- documentazione attestante che sono maturati i requisiti per la corresponsione della prestazione pensionistica stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza;
- indicazione delle coordinate bancarie dell'avente diritto per l'accredito del pagamento della Compagnia tramite bonifico bancario;
- fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale dell'Aderente;
- autocertificazione dell'Aderente ai fini della normativa FATCA/CRS COMMON REPORTING STANDARD.

La Compagnia si riserva, in ogni caso, di richiedere all'Aderente ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini della liquidazione della posizione individuale.

Resta inteso che i costi relativi all'acquisizione di tutti i documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

h) Pagamenti conseguenti alla prestazione in via anticipata (RITA)

1) L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari:

- Documento attestante la cessazione dell'attività lavorativa (lettera di dimissioni per un dipendente, Visura Camerale che non superi la validità di tre mesi per il lavoratore autonomo, chiusura della partita iva per un libero professionista);
- Documento attestante il raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
- Documento attestante la maturazione, alla data di presentazione della domanda di

accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;

- Documento attestante la maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;
- Fotocopia documento di identità e del codice fiscale dell'aderente;
- autocertificazione dell'Aderente ai fini della normativa FATCA/CRS COMMON REPORTING STANDARD.

2) L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari:

- Documento attestante la cessazione dell'attività lavorativa (lettera di licenziamento per un dipendente, Visura Camerale che non superi la validità di tre mesi per il lavoratore autonomo, chiusura della partita iva per un libero professionista);
- Documento attestante l'inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi;
- Documento attestante il raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro dieci anni successivi al compimento del termine di cui sopra;
- Documento attestante la maturazione dei cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;
- Fotocopia documento di identità e del codice fiscale dell'aderente;
- autocertificazione dell'Aderente ai fini della normativa FATCA/CRS COMMON REPORTING STANDARD.

### **Art. 17 - Beneficiari**

Beneficiario delle prestazioni pensionistiche complementari, anche se corrisposte in forma di capitale nei casi consentiti dalla Legge, è esclusivamente l'Aderente.

Qualora l'Aderente, ai sensi del precedente articolo 3.1), opti per la conversione in una forma di rendita di opzione della tipologia "certa", l'Aderente stesso designa i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che subentreranno nel godimento della rendita certa a seguito del suo decesso.

Qualora l'Aderente, ai sensi del precedente articolo 3.1), opti per la conversione in una forma di rendita di opzione della tipologia "reversibile", l'Aderente stesso designa la persona fisica che subentrerà nel godimento della rendita vitalizia al suo decesso.

L'Aderente designa, in caso di suo decesso nel corso della Fase di accumulo, i soggetti (persone fisiche o giuridiche), i quali potranno esercitare il diritto alle prestazioni previste al precedente articolo 6). In mancanza di tale designazione, il diritto di riscatto spetta agli eredi legittimi o testamentari. In assenza di tali soggetti, il capitale assicurato sarà devoluto a finalità sociali, secondo i dettami del Decreto.

La designazione dei Beneficiari, così come eventuali revoche o modifiche, debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia, oppure disposte per testamento.

## **Parte VI – Disciplina**

### **Art. 18 - Non pignorabilità, non sequestrabilità e non cedibilità**

Le prestazioni contrattuali nella Fase di accumulo sono intangibili.

Le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita e le anticipazioni di cui all'Art.11, comma

7, lettera a) del Decreto sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le prestazioni nel regime pensionistico di base.

I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale o di anticipazione di cui all'Art. 11, comma 7 lettere b) e c) del Decreto non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

### ***Art. 19 - Norme applicabili***

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme della Legge italiana.

### ***Art. 20 - Foro competente***

Per le eventuali controversie relative al presente contratto il Foro Competente è quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Aderente o, in suo difetto, dei Beneficiari.

## ALLEGATI

### ***Allegato 1. Regolamento della gestione separata “Fondo Vittoria Previdenza”***

a) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Vittoria Assicurazioni S.p.A., che viene contraddistinta con il nome “FONDO VITTORIA PREVIDENZA”.

La gestione del FONDO VITTORIA PREVIDENZA è conforme al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (di seguito il “Regolamento n. 38”) e si atterrà a eventuali successive disposizioni.

b) Il FONDO VITTORIA PREVIDENZA è denominato in Euro.

c) Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° ottobre fino al 30 settembre dell’anno successivo. All’interno del periodo di osservazione, viene inoltre determinato un tasso medio di rendimento al termine di ciascun mese di calendario con riferimento ai 12 mesi di calendario trascorsi; tale rendimento viene eventualmente riconosciuto ove previsto dalle condizioni di polizza.

d) IL FONDO VITTORIA PREVIDENZA ha per obiettivo la rivalutazione dei capitali investiti, garantendo nel tempo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione. A tal fine persegue una strategia di investimento prevalentemente orientata verso titoli obbligazionari e strumenti di liquidità denominati in Euro, anche tramite l’acquisto di quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR). Il Fondo può inoltre investire in quote o azioni di società immobiliari, in altri titoli di capitale e in generale in tutte le attività ammesse dalla normativa di settore, nel rispetto dei seguenti limiti:

- gli investimenti in titoli obbligazionari e in strumenti di liquidità denominati in Euro, effettuati direttamente o tramite l’acquisto di quote di OICR, dovranno rappresentare almeno il 55% del portafoglio;
- gli investimenti nel comparto immobiliare (terreni, fabbricati, società immobiliari, quote o azioni di società immobiliari o quote di OICR immobiliari) non potranno superare il 40% del portafoglio;
- gli investimenti diversi da quelli ai punti precedenti non potranno superare il 30% del portafoglio. Tali limiti potranno essere temporaneamente derogati in particolari momenti di vita del Fondo, ad esempio nel caso di termine prossimo della gestione del Fondo.

La gestione può comprendere investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi, gestiti o promossi da soggetti appartenenti al Gruppo Vittoria Assicurazioni o collegati allo stesso elencati nell’art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n.25. Tali investimenti non potranno superare il 30% del portafoglio.

Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

e) La gestione interna separata costituisce patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia ed è destinato esclusivamente all’erogazione agli aderenti di piani pensionistici individuali e non può essere distratto da tale fine.

f) Il valore delle attività gestite sarà non inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per i piani individuali pensionistici di tipo assicurativo – fondo pensione che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione interna separata.

g) La Società si riserva di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti



dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure, se ciò non è sfavorevole agli assicurati, a fronte di mutati criteri gestionali. Inoltre, la Società si riserva di apportare al presente Regolamento, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti dell'attuale legislazione fiscale.

- h) Sul FONDO VITTORIA PREVIDENZA possono gravare unicamente le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata, le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge e la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile di Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita, salvo diversa disposizione della Società. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
- i) il rendimento del FONDO VITTORIA PREVIDENZA beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
- j) Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione di cui alla lettera
- c) del presente Regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente punto h effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata di cui all'articolo 12 del Regolamento n. 38. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata. I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata di cui all'articolo 13 del Regolamento n. 38 è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.
- k) Il FONDO VITTORIA PREVIDENZA è annualmente sottoposto alla verifica da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
- l) Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

**Allegato 2. Regolamento del “Fondo Vittoria Obiettivo Crescita”**

a) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Vittoria Assicurazioni S.p.A., che viene contraddistinta con il nome “FONDO VITTORIA OBIETTIVO CRESCITA”.

La gestione del FONDO VITTORIA OBIETTIVO CRESCITA è conforme al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (di seguito il “Regolamento n. 38”) e si atterrà a eventuali successive disposizioni.

b) Il FONDO VITTORIA OBIETTIVO CRESCITA è denominato in Euro.

c) Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno. All'interno del periodo di osservazione, viene inoltre determinato un tasso medio di rendimento al termine di ciascun mese di calendario con riferimento ai 12 mesi di calendario trascorsi; tale rendimento viene eventualmente riconosciuto ove previsto dalle condizioni di polizza.

d) Il FONDO VITTORIA OBIETTIVO CRESCITA ha per obiettivo la rivalutazione dei capitali investiti, garantendo nel tempo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione. A tal fine persegue una strategia di investimento prevalentemente orientata verso titoli obbligazionari e strumenti di liquidità denominati in Euro, anche tramite l'acquisto di quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR). Il Fondo può inoltre investire in quote o azioni di società immobiliari, in altri titoli di capitale e in generale in tutte le attività ammesse dalla normativa di settore, a condizione che gli investimenti in titoli obbligazionari e in strumenti di liquidità denominati in Euro, effettuati direttamente o tramite l'acquisto di quote di OICR, rappresentino almeno il 55% del portafoglio.

Tale limite potrà essere temporaneamente derogato in particolari momenti di vita del Fondo, ad esempio nel caso di termine prossimo della gestione del Fondo.

La gestione può comprendere investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi, gestiti o promossi da soggetti appartenenti al Gruppo Vittoria Assicurazioni o collegati allo stesso elencati nell'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n.25. Tali investimenti non potranno superare il 30% del portafoglio.

Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

e) Il FONDO VITTORIA OBIETTIVO CRESCITA non è dedicato a un particolare segmento di clientela o tipo di polizze.

f) Il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

g) La Società si riserva di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure, se ciò non è sfavorevole agli assicurati, a fronte di mutati criteri gestionali. Inoltre, la Società si riserva di apportare al presente Regolamento, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti dell'attuale legislazione fiscale.

h) Sul FONDO VITTORIA OBIETTIVO CRESCITA possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

- i) Il rendimento del FONDO VITTORIA OBIETTIVO CRESCITA beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
- j) Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione di cui alla lettera c) del presente Regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata di cui all'articolo 12 del Regolamento n. 38. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata. I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata di cui all'articolo 13 del Regolamento n. 38 è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.
- k) Il FONDO VITTORIA OBIETTIVO CRESCITA è annualmente sottoposto alla verifica da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
- l) Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

**Allegato 3. Tabella dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata**

Età	Frazionamento rendita				
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
45	0,02263	0,02250	0,02244	0,02242	0,02240
46	0,02314	0,02301	0,02294	0,02292	0,02290
47	0,02368	0,02353	0,02346	0,02344	0,02342
48	0,02423	0,02409	0,02401	0,02399	0,02396
49	0,02482	0,02466	0,02459	0,02456	0,02453
50	0,02543	0,02527	0,02519	0,02516	0,02513
51	0,02607	0,02590	0,02581	0,02579	0,02576
52	0,02674	0,02656	0,02647	0,02644	0,02642
53	0,02745	0,02726	0,02717	0,02714	0,02710
54	0,02819	0,02799	0,02789	0,02786	0,02783
55	0,02897	0,02876	0,02866	0,02862	0,02859
56	0,02980	0,02957	0,02946	0,02943	0,02939
57	0,03067	0,03043	0,03031	0,03027	0,03023
58	0,03158	0,03133	0,03121	0,03117	0,03113
59	0,03256	0,03229	0,03216	0,03212	0,03207
60	0,03359	0,03330	0,03316	0,03312	0,03307
61	0,03468	0,03438	0,03423	0,03418	0,03413
62	0,03585	0,03552	0,03536	0,03531	0,03526
63	0,03708	0,03674	0,03657	0,03651	0,03645
64	0,03840	0,03803	0,03785	0,03779	0,03773
65	0,03980	0,03940	0,03921	0,03914	0,03908
66	0,04130	0,04087	0,04066	0,04059	0,04052
67	0,04291	0,04245	0,04222	0,04215	0,04207
68	0,04464	0,04414	0,04390	0,04382	0,04374
69	0,04651	0,04597	0,04570	0,04561	0,04553
70	0,04852	0,04793	0,04764	0,04755	0,04745
71	0,05070	0,05006	0,04974	0,04964	0,04954
72	0,05306	0,05236	0,05201	0,05190	0,05179
73	0,05562	0,05485	0,05447	0,05435	0,05422
74	0,05841	0,05756	0,05714	0,05700	0,05687
75	0,06143	0,06049	0,06003	0,05988	0,05973
76	0,06474	0,06370	0,06319	0,06302	0,06285
77	0,06836	0,06719	0,06663	0,06644	0,06625
78	0,07232	0,07102	0,07038	0,07018	0,06997
79	0,07665	0,07519	0,07448	0,07425	0,07402
80	0,08139	0,07974	0,07895	0,07868	0,07842

**Allegato 4. Tabella di Rettifica dell'Età**

Anno di nascita		Rettifica (anni)
da	a	
1900	1907	7
1908	1917	6
1918	1921	5
1922	1927	4
1928	1938	3
1939	1947	2
1948	1957	1
1958	1966	0
1967	1977	-1
1978	1989	-2
1990	2001	-3
2002	2014	-4
2015	2020	-5
2021		-6

La tavola demografica A62U richiede la rettifica dell'età assicurativa dell'Aderente, calcolata in anni compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica (in anni) corrispondente all'anno di nascita contenuta nella Tabella sovrastante (ottenendo così un'età di calcolo).

**Allegato 5. Opzioni di Rendita****Tabella dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata certa 5 anni**

Età	Frazionamento rendita				
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
45	0,02262	0,02250	0,02243	0,02241	0,02239
46	0,02313	0,02300	0,02293	0,02291	0,02289
47	0,02367	0,02353	0,02346	0,02343	0,02341
48	0,02422	0,02408	0,02400	0,02398	0,02396
49	0,02481	0,02465	0,02458	0,02455	0,02453
50	0,02542	0,02526	0,02518	0,02515	0,02512
51	0,02606	0,02589	0,02580	0,02577	0,02575
52	0,02673	0,02655	0,02646	0,02643	0,02640
53	0,02743	0,02724	0,02715	0,02712	0,02709
54	0,02817	0,02797	0,02788	0,02784	0,02781
55	0,02895	0,02874	0,02864	0,02860	0,02857
56	0,02977	0,02955	0,02944	0,02940	0,02937
57	0,03063	0,03040	0,03029	0,03025	0,03021
58	0,03155	0,03130	0,03118	0,03114	0,03110
59	0,03252	0,03225	0,03212	0,03208	0,03204
60	0,03354	0,03326	0,03312	0,03308	0,03303
61	0,03463	0,03433	0,03418	0,03414	0,03409
62	0,03578	0,03546	0,03531	0,03526	0,03521
63	0,03700	0,03667	0,03650	0,03645	0,03639
64	0,03831	0,03795	0,03777	0,03771	0,03765
65	0,03969	0,03931	0,03912	0,03906	0,03899
66	0,04118	0,04076	0,04056	0,04049	0,04042
67	0,04276	0,04232	0,04210	0,04203	0,04196
68	0,04447	0,04399	0,04375	0,04367	0,04360
69	0,04630	0,04578	0,04553	0,04544	0,04536
70	0,04827	0,04771	0,04743	0,04734	0,04725
71	0,05039	0,04978	0,04949	0,04939	0,04929
72	0,05268	0,05202	0,05170	0,05159	0,05148
73	0,05515	0,05443	0,05408	0,05396	0,05385
74	0,05782	0,05703	0,05665	0,05652	0,05640
75	0,06070	0,05984	0,05942	0,05929	0,05915
76	0,06380	0,06287	0,06242	0,06226	0,06212
77	0,06716	0,06614	0,06565	0,06548	0,06532
78	0,07079	0,06967	0,06913	0,06895	0,06877
79	0,07468	0,07346	0,07287	0,07267	0,07248
80	0,07886	0,07753	0,07688	0,07667	0,07646

Tabella dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata certa 10 anni

Età	Frazionamento rendita				
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
45	0,02260	0,02247	0,02241	0,02239	0,02237
46	0,02311	0,02298	0,02291	0,02289	0,02287
47	0,02364	0,02350	0,02343	0,02341	0,02339
48	0,02419	0,02405	0,02398	0,02395	0,02393
49	0,02477	0,02462	0,02454	0,02452	0,02449
50	0,02538	0,02522	0,02514	0,02511	0,02509
51	0,02601	0,02584	0,02576	0,02573	0,02571
52	0,02668	0,02650	0,02641	0,02638	0,02636
53	0,02737	0,02719	0,02710	0,02707	0,02704
54	0,02810	0,02791	0,02781	0,02778	0,02775
55	0,02887	0,02867	0,02857	0,02853	0,02850
56	0,02968	0,02947	0,02936	0,02932	0,02929
57	0,03053	0,03031	0,03019	0,03016	0,03012
58	0,03143	0,03119	0,03107	0,03103	0,03099
59	0,03238	0,03213	0,03200	0,03196	0,03192
60	0,03338	0,03311	0,03298	0,03294	0,03289
61	0,03444	0,03416	0,03402	0,03397	0,03392
62	0,03556	0,03526	0,03511	0,03506	0,03501
63	0,03675	0,03643	0,03627	0,03622	0,03617
64	0,03801	0,03767	0,03750	0,03744	0,03739
65	0,03935	0,03898	0,03880	0,03874	0,03868
66	0,04076	0,04038	0,04018	0,04012	0,04006
67	0,04227	0,04186	0,04165	0,04158	0,04152
68	0,04387	0,04343	0,04321	0,04314	0,04307
69	0,04558	0,04511	0,04488	0,04480	0,04472
70	0,04739	0,04689	0,04664	0,04656	0,04648
71	0,04931	0,04878	0,04851	0,04843	0,04834
72	0,05135	0,05078	0,05050	0,05041	0,05031
73	0,05350	0,05289	0,05260	0,05250	0,05240
74	0,05576	0,05512	0,05481	0,05470	0,05460
75	0,05814	0,05746	0,05713	0,05702	0,05691
76	0,06062	0,05991	0,05956	0,05944	0,05933
77	0,06319	0,06245	0,06208	0,06196	0,06184
78	0,06584	0,06507	0,06469	0,06457	0,06444
79	0,06854	0,06775	0,06736	0,06723	0,06710
80	0,07125	0,07044	0,07005	0,06992	0,06979

## Tabella dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata certa fino ad 80 anni

Età	Frazionamento rendita				
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
45	0,02211	0,02174	0,02169	0,02168	0,02166
46	0,02261	0,02223	0,02218	0,02216	0,02214
47	0,02313	0,02274	0,02268	0,02266	0,02264
48	0,02367	0,02327	0,02321	0,02319	0,02317
49	0,02424	0,02382	0,02376	0,02374	0,02372
50	0,02483	0,0244	0,02434	0,02432	0,0243
51	0,02546	0,02501	0,02495	0,02493	0,0249
52	0,02611	0,02566	0,02559	0,02556	0,02554
53	0,0268	0,02633	0,02626	0,02623	0,02621
54	0,02753	0,02704	0,02696	0,02694	0,02691
55	0,0283	0,02779	0,02771	0,02768	0,02765
56	0,0291	0,02858	0,02849	0,02846	0,02843
57	0,02996	0,02941	0,02932	0,02929	0,02926
58	0,03087	0,0303	0,0302	0,03016	0,03013
59	0,03183	0,03123	0,03113	0,03109	0,03106
60	0,03285	0,03223	0,03211	0,03208	0,03204
61	0,03393	0,03329	0,03316	0,03312	0,03309
62	0,03509	0,03441	0,03428	0,03424	0,0342
63	0,03633	0,03561	0,03547	0,03543	0,03538
64	0,03765	0,0369	0,03675	0,0367	0,03665
65	0,03906	0,03827	0,03811	0,03806	0,038
66	0,04058	0,03975	0,03957	0,03951	0,03946
67	0,04221	0,04133	0,04114	0,04108	0,04102
68	0,04398	0,04304	0,04283	0,04277	0,0427
69	0,04589	0,04489	0,04466	0,04459	0,04451
70	0,04795	0,04689	0,04664	0,04656	0,04648
71	0,0502	0,04906	0,04879	0,0487	0,04861
72	0,05265	0,05142	0,05112	0,05102	0,05092
73	0,05531	0,05399	0,05365	0,05354	0,05343
74	0,05822	0,05679	0,05641	0,05629	0,05617
75	0,06141	0,05984	0,05942	0,05929	0,05915
76	0,06489	0,06318	0,06271	0,06255	0,0624
77	0,06871	0,06682	0,06629	0,06611	0,06594
78	0,07288	0,0708	0,07019	0,06999	0,06979
79	0,07742	0,07511	0,07441	0,07419	0,07396
80	0,08232	0,07974	0,07895	0,07868	0,07842



PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO



**Vittoria**  
**Assicurazioni**

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

MOD. CC 4001.0419 PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO VITTORIA - CONDIZIONI CONTRATTO